

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

(art. 125 D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici
artt. 173 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 per lavori
artt. 329 e ss. per servizi e forniture)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2012

Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e Norme introduttive
- Art. 2 – Interventi in economia - Limiti di valore
- Art. 3 – Modalità di esecuzione degli interventi in economia

TITOLO II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- Art. 4 – Lavori, forniture e servizi in economia
- Art. 5 – Forniture e servizi in economia
- Art. 6 – Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

TITOLO III - PROCEDIMENTO - GARA - AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

- Art. 7 – Responsabile del procedimento
- Art. 8 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 9 – Scelta del contraente
- Art. 10 – Requisiti degli operatori economici e relativa verifica
- Art. 11 – Forma del cottimo fiduciario
- Art. 12 – Pubblicità e comunicazioni

TITOLO IV - NORME DI ESECUZIONE

- Art. 13 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza
- Art. 14 - Garanzie
- Art. 15 - Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori
- Art. 16 – Verifica delle forniture e dei servizi. Pagamenti e procedure contabili
- Art. 17 – Inadempimenti
- Art. 18 – Sicurezza per gli interventi in economia
- Art. 19 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

- Art. 20 – Servizi tecnici
- Art. 21 – Servizi legali

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 – Notifiche e comunicazioni
- Art. 23 – Adeguamenti normativi
- Art. 24 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto del Regolamento e Norme introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune di Marostica in conformità ai seguenti principi:
 - rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.

2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 per i lavori e degli artt. 329 e ss. per i servizi le forniture (di seguito, il "Regolamento Attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice.¹
4. Il ricorso alle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
6. La normativa dettata dal presente regolamento non si applica nei casi di acquisti da effettuarsi con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999 n° 488 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP S.p.a).
7. A meno di diversa specifica disciplina, il presente Regolamento si applica anche alle eventuali procedure eseguite avvalendosi dell'istituto della centrale unica di committenza convenzionata tra Comuni.

Art. 2

Interventi in economia - Limiti generali di valore

1. L'affidamento in economia non può superare gli importi indicati nell'articolo 125 del Codice².

¹ L'articolo 3 commi 8,9 e 10 stabiliscono quanto segue: "8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."

2 **Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia**

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Art. 3

Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, può avvenire:

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.*

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

- in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario;
 - con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo;
2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
 3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

TITOLO II

SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art. 4

Lavori eseguibili in economia

1. Fermi restando i limiti di importo di cui al precedente art. 2, nel rispetto del disposto dell'art. 125, comma 6 del codice, possono essere eseguiti in economia, i lavori di seguito specificati:
 - a) i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria e di riparazione, di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo, quando l'esigenza dell'esecuzione degli interventi è rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile realizzarli tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D. lgs. vo 163/2006;

Rientrano in questa fattispecie anche i seguenti interventi:

 - prime opere per la difesa dalle inondazioni, frane, corrosione e rovina dei manufatti, ripristino della viabilità a seguito di eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica;
 - b) manutenzione ordinaria e/o straordinaria ed in genere lavori di mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento, di beni immobili e mobili, opere, impianti ed attrezzature quali :
 - manutenzione delle strade, parcheggi e pertinenze, comprendente lo spargimento della ghiaia e pietrisco, rappezzi dei tronchi stradali asfaltati, innaffiamento per motivi igienico - sanitari, sgombero delle nevi, spurgo delle cunette e delle condotte di scolo e di spurgo, sistemazione di banchine, regolamento di scarpate, , ripristino e realizzazione di marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi alle aiuole spartitraffico e ai collegamenti pedonali;
 - lavori di costruzione, manutenzione, adattamento e riparazione dei fabbricati e strutture, mobili e immobili, comunali, demaniali e patrimoniali, con relativi impianti (compresa l'installazione di impianti, strumenti ed apparecchiature colte al risparmio energetico), infissi, accessori e pertinenze;
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione;
 - manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella concessione a Società o enti gestori (comprese le reti di scarico acque superficiali);
 - manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione ed affini;
 - manutenzione e riparazione di bagni pubblici, giardini, viali, piazze pubbliche aree verdi attrezzate ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;

- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti, quali, a titolo di esempio:
 - scavi;
 - demolizioni;
 - prove penetrometriche;
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
 - stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 5

Forniture e servizi in economia

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 125, comma 10 del Codice l'acquisizione in economia di beni, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è consentita per le seguenti spese nei limiti dell'importo di cui all'art. 2 :
 - a. fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio, acquisto di macchine fotocopiatrici, fax o altre attrezzature e relativo materiale tecnico;
 - b. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c. fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d. fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, acquisto di stampati, modelli, modulistica, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, comprese le attività culturali;
 - e. fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
 - f. forniture per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
 - g. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, combustibile per alimentare mezzi in dotazione e a noleggio;
 - h. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
 - i. fornitura di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento di servizi urgenti o dei servizi socio – assistenziali svolti in qualsiasi forma o per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori;
 - j. fornitura di generi alimentari e di materiale vario per le mense scolastiche e per i centri ricreativi e per lo svolgimento di attività culturali;
 - k. fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - l. forniture di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, attrezzature per l'arredo urbano in genere, attrezzature per gli impianti sportivi;
 - m. fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - n. forniture per la manutenzione di giardini e aree verdi;
 - o. acquisto di minuterie, attrezzature e materiali per lavori e manutenzione in genere;
 - p. forniture inerenti sussidi ai bisognosi;
 - q. forniture di combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - r. acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, anche mediante l'acquisto di macchine compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - s. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;

- t. fornitura di attrezzature e materiali per segnaletica stradale;
- u. fornitura di attrezzature antincendio e dispositivi antifurto;
- v. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc...);
- w. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montafretri, montacarrozze, pedane, segnaletica);
- x. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni e ricorrenze pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- y. contrassegni legali, fasce tricolori, bandiere e sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- z. acquisto di colonnine per boccioni acqua, di distributori automatici per alimenti;
- aa. acquisto di mezzi di trasporto e relativa manutenzione;
- bb. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- cc. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 125, comma 10 del Codice **l'acquisizione in economia di servizi** nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è consentita per le seguenti spese nei limiti dell'importo di cui all'art. 2:

- a. locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione qualora, non vi siano disponibili o sufficienti o idonei locali;
- b. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, giardini e aree verdi, compresi servizi di sfalcio e decigliatura, riparazione di mobili, macchine e altre attrezzature d'ufficio;
- c. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- d. trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
- e. facchinaggio, imballaggio;
- f. noleggio di colonnine per boccioni acqua di distributori automatici per alimenti;
- g. noleggio di mezzi di trasporto e relativa manutenzione;
- h. noleggio di macchine fotocopiatrici, fax o altre attrezzature e relativo materiale tecnico;
- i. noleggio di attrezzature per lavori e manutenzione in genere;
- j. servizi di telecomunicazione quali trasmissione dati, costituzione e aggiornamento banche dati, gestione dati informatici, gestione di rete, fornitura dati, analisi dati, consulenza e assistenza informatica;
- k. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- l. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, abbonamenti e aggiornamenti software;
- m. servizi legali, contabili e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 21;
- n. indagini, rilevazioni, rilievi topografici, rilievi statistici, elaborazione dati, analisi socio – economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, incarichi professionali specialistici in campo informatico, di costruzione e organizzazione banche dati;
- o. servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- p. servizi di pulizia degli edifici e del territorio comunale;
- q. eliminazione di rifiuti, disinfezione, derattizzazione e servizi analoghi;

- r. servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, di registrazione, servizi di traduzione e interpretazione, copia, trascrizione e rilegatura registri, elaborazione e stampa di pubblicazioni, riviste, manifesti, locandine, volantini editi dal Comune;
 - s. servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corso di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t. servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - u. servizi scolastici, di assistenza scolastica e delle altre attività di supporto e completamento alle attività didattiche e socio – educative;
 - v. servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, servizi di medicina del lavoro; servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, analisi cliniche di qualunque genere, accertamenti sanitari del personale in servizio;
 - w. servizi di promozione turistica, ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e al gestione di manifestazioni, mostre, conferenze, convegni e riunioni, altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - x. servizi di sistemazione e riorganizzazione degli archivi comunali anche con supporto informatico;
 - y. servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - z. servizi di fornitura di lavoro temporaneo, anche ausiliario, per personale d'ufficio, per servizi di assistenza e simile;
 - aa. sgombero neve e interventi antigelo;
 - bb. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - cc. spese connesse con elezioni e referendum;
 - dd. servizi di qualsiasi natura per i quali sino state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
3. Il ricorso all'acquisizione di forniture e servizi in economia è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi (art. 125, comma 10 del D.lgs.vo 163/2003):
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”;
4. I servizi professionali tecnici e legali sono disciplinati dai successivi artt. 20 e 21.

Art. 6

Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

1. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, mediante gara informale, con consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero, qualora predisposti, tramite gli elenchi di operatori economici distinti per servizi, forniture e lavori di cui al comma 6.

2. Per lavori, servizi e forniture di **importo inferiore ad euro 40.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma, la dichiarazione di idoneità del contraente con provvedimento.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
4. In ottemperanza al principio di proporzionalità :
 - a. **le forniture di importo inferiore a € 10.000,00 e i servizi di importo inferiore a € 20.000,00**, possono essere affidati direttamente ad un determinato operatore economico;
 - b. **le forniture di importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00 e i servizi di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00** possono essere affidati previo sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto idoneo;
 - c. per acquisizioni di importo **pari o superiore a € 40.000,00** e sino al limite di cui all'art. 2 procedura negoziata del cottimo fiduciario viene svolta tra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati ricorrendo ad una indagine di mercato o ad elenchi di operatori economici.
5. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.
6. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell'Amministrazione, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate agli artt. 4 e 5, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di cui al presente comma sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Amministrazione e sono aggiornati con periodicità almeno annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma 6, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da indagine di mercato da effettuare con qualsiasi strumento disponibile, quale ad esempio il telefax, il telefono, internet, e-mail, consultazione di cataloghi elettronici tipo M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), altri strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento.
8. Per quanto riguarda l'acquisizione di servizi e forniture, prima di attivare una autonoma procedura, il responsabile del procedimento deve verificare se l'acquisizione della fornitura o del servizio può essere soddisfatta mediante le convenzioni Consip di cui all'art. 26 della Legge 488/1999. In caso affermativo, il responsabile del procedimento valuta la convenienza della convenzione e in caso di ritenuta maggiore convenienza formula la proposta di atto di adesione all'acquisto; diversamente avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra la fornitura o servizio offerto in convenzione e la fornitura o servizio che deve essere acquisito.

TITOLO III

PROCEDIMENTO - GARA - AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia l'Amministrazione opera attraverso un responsabile del procedimento per ogni singolo intervento o per una serie omogenea di interventi, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. vo 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del responsabile del procedimento sono quelli previsti nel Codice dei Contratti, D. Lgs. vo 163/2006, nel regolamento di attuazione e nel presente regolamento.
3. Il Responsabile del procedimento è individuato dal Responsabile di area o da diverso soggetto indicato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. Ove il Responsabile del procedimento non sia

espressamente individuato, tale compito è in capo al Responsabile di area che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto

4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo.
5. Al responsabile del procedimento di acquisizione devono essere comunicati:
 - gli interventi da realizzare;
 - le motivazioni dell'intervento;
 - l'importo presunto della spesa, ove possibile;
 - le caratteristiche tecniche dell'intervento.

Art. 8

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento richiede idoneo preventivo a procede ad invito ad almeno cinque operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 6 comma 6 del presente Regolamento ovvero dall'indagine di mercato di cui all'art. 6, comma 7. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice, l'ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, anche per la selezione degli operatori economici da invitare.
2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e con le modalità indicate nell'avviso di cui all'art. 6, comma 6.
3. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - o) le modalità di stipulazione del contratto.
4. La lettera di invito è inoltrata di regola via posta elettronica certificata. Può essere inoltrata anche via telefax. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'art. 13 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 9

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

2. L'esame e la scelta delle offerte nel caso di cui al comma 1 lett. b) sono effettuati dal Responsabile del procedimento. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini dell'esame e scelta dell'offerta è nominata un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice e gli artt. 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora la scelta del contraente avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento stesso.
4. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento Attuativo, è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
5. La migliore offerta degli operatori economici invitati può essere soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

Art. 10

Requisiti degli operatori economici e relativa verifica

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 12 del Codice dei Contratti, gli operatori economici affidatari di **lavori, servizi e forniture in economia**, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti rispettivamente agli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti.
2. Gli operatori economici affidatari **di lavori** dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
3. Per quanto riguarda gli operatori economici affidatari **di servizi e forniture**, il responsabile del procedimento provvede, in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture in economia in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti criteri sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice dei contratti.
4. I requisiti di cui al punto 1, 2 e 3 dichiarati dagli operatori economici in sede di gara, secondo le disposizioni del D.P.R. 445/2000, saranno poi soggetti a verifica da parte della stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia, acquisendo d'ufficio le certificazioni necessarie. Per i contratti di forniture e servizi fino ad euro 20.000,00, la dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai soggetti contraenti in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (art. 38, lett. i) del Codice), sarà soggetta a controlli periodici da parte dell'amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Art.11

Forma del cottimo fiduciario

1. Il contratto per le prestazioni affidate mediante cottimo **fiduciario fino all'importo di euro 20.000,00**, al netto dell'I.V.A. è stipulato attraverso una delle seguenti forme:
 - scambio di lettere con cui la Stazione appaltante accetta l'offerta formulata dall'operatore economico, dispone l'ordinazione dei lavori, dei beni e dei servizi, prevedendo le modalità di pagamento ed eventuali garanzie, tempi e modalità di esecuzione dell'obbligazione;
 - con obbligazione stesa in calce al capitolato e sottoscritta dall'aggiudicatario;
 - con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'aggiudicatario;
 - con sottoscrizione di disciplinare di incarico professionale (servizi tecnici di cui all'art. 20).

In ogni caso deve essere rispettato quanto disposto all'articolo 191 c. 1 T.U. n. 267/2000.

2. Per importi da euro **20.000,00 e fino ad euro 40.000,00, (al netto di I.V.A.)** è stipulato attraverso scrittura privata non autenticata che sarà soggetta a registrazione in caso d'uso in quanto relativa a prestazioni soggette ad I.V.A.

3. Il contratto per le prestazioni affidate mediante cottimo fiduciario di importo superiore ad euro 40.000,00, al netto di I.V.A. e fino al limite massimo previsto nel presente Regolamento è stipulato di norma mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico.
4. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo, ai sensi dell'art. 173 del regolamento, deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.
5. Nel caso di servizi e forniture, l'atto di cottimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 334, comma 2 del regolamento, riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito di cui all'art. 8, comma 3 del presente regolamento.
6. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio.
7. Resta salva la disciplina di cui all'art. 11, comma 10 e seguenti del Codice, in quanto applicabile.

Art.12

Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure in economia di lavori, servizi e forniture non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, agli artt. 122 e 124 del codice dei contratti.
2. Le procedure in economia, comunque sono espletate, nel rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. La stazione appaltante provvederà a pubblicizzare mediante pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell'ente), entro 30 giorni dal provvedimento di affidamento, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di lavori (art. 173 del regolamento) servizi e forniture (art. 331 del regolamento) di importo superiore ad euro 40.000,00. La pubblicazione dei suddetti esiti può essere raggruppata su base trimestrale ed avverrà, al più tardi, trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

TITOLO IV

NORME DI ESECUZIONE

Art. 13

Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento Attuativo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento. Al verbale viene allegata una perizia estimativa all'ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art. 14

Garanzie

1. Il Responsabile del procedimento può esonerare i soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario dalla costituzione della cauzione provvisoria, di cui all'art. 75 del Codice dei contratti, nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 i soggetti affidatari sono esonerati dalla presentazione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice. Per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 e nei casi di espressa previsione anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 del Codice dei Contratti.
3. Per i soli affidamenti di lavori di importo superiore ad euro 40.000,00, il Responsabile del procedimento può prevedere sulla base della tipologia ed entità del lavoro da eseguire, l'obbligo per i soggetti affidatari di stipulare apposita polizza assicurativa di cui all'art. 129 del Codice dei contratti e 125 del regolamento.

Art. 15

Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori

1. L'autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dalla stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta sempre nell'ambito dei quadri economici.
2. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
4. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
5. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
7. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei

lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

9. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
10. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, nei limiti dell'art. 177 del Regolamento Attuativo.
11. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Art. 16

Verifica delle forniture dei beni e servizi. Pagamenti e procedure contabili.

1. I controlli sui beni e servizi vengono effettuati direttamente dagli uffici interessati alla fornitura o alla prestazione. L'ufficio quando riscontra che le caratteristiche qualitative-quantitative e le condizioni di fornitura del bene consegnato non corrispondono a quelle del bene ordinato, segnala al responsabile del servizio o del procedimento la non conformità rilevata al fine di inviare alla ditta contestazione formale.
2. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione.
3. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'art. 338 del Regolamento Attuativo.
4. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.

Art. 17

Inadempimenti

In caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile della gestione, su proposta del responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dell'esecuzione del contratto o direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Art.18

Sicurezza per gli interventi in economia

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato dal D. Lgs.vo 81/2008. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'art. 26 del testo unico sopra richiamato.
2. Per i soli lavori in economia, qualora prescritto dal D. Lgs.vo 81/2008, in rapporto alla tipologia degli stessi, va redatto il piano di sicurezza e coordinamento che costituisce unitamente al piano operativo di sicurezza (o piano sostitutivo di sicurezza quanto il piano di sicurezza non sia previsto) parte integrante e sostanziale del contratto di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 131 del Codice dei Contratti.

Art. 19

Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articolo 4 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di **euro 50.000,00**;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di **euro 300.000,00**.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 20

Servizi tecnici

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:
 - servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
 - le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
 - le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
 - le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
 - i servizi di pianificazione urbanistica e paesaggistica;
 - ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti necessarie per la realizzazione di un lavoro pubblico.
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.
3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) il Comune può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statuari.
4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
5. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, e dell'art. 167, comma 10 del Regolamento attuativo, i servizi tecnici di cui al comma 1 **di importo inferiore a euro 40.000,00** possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile del procedimento;
6. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo **pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad euro 100.000,00** sono affidati a soggetti di cui all'art. 90, commi 1 lettere d), e), f); f bis), g), h), del Codice dei Contratti, individuati previa procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6 del Codice tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, iscritti all'Elenco dei professionisti abilitati, in atti all'ufficio tecnico comunale, e, fino alla sua predisposizione, individuati sulla base di indagini di mercato, finalizzate al singolo affidamento, riguardanti anche le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzative. In ogni caso l'individuazione dei soggetti da invitare deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

7. I servizi di cui al comma 1, del presente articolo, di importo **pari o superiore a euro 100.000,00** sono affidati con le modalità di cui all'articolo 91, comma 1 del Codice dei Contratti.

Art. 21

Servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II. B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo ai servizi relativi ai casi di controversia giurisdizionale o di precontenzioso, nonché di patrocinio legale, sono affidati, **per importi fino a euro 40.000,00** secondo le norme del presente Regolamento. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Salva diversa disposizione statutaria, compete al Sindaco il mandato alla lite.
3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato del corrispettivo per la prestazione; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
4. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione sono effettuati di norma tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto. In caso di comunicazioni che riguardano la generalità (ad es. comunicazioni riferite ai destinatari di un determinato avviso, ecc...), le stesse possono essere rese note mediante pubblicazione sul profilo del committente.
2. Le notifiche possono essere effettuate anche a mano, con consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. In casi eccezionali, possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione sono eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 23

Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo.

Art. 24


Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Ente della deliberazione di Consiglio di approvazione.
2. Gli artt. 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20 e 21 si applicano alle procedure di cottimo fiduciario per le quali non è stata inviata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la lettera di invito prevista dall'art. 8, comma 3.
3. L'art. 11 si applica alle procedure di cottimo fiduciario per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è ancora intervenuta la stipula del relativo contratto.

Il presente Regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 in data 31 Luglio 2012
- la detta deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal 16/08/2012 al 31/08/2012
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del Regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno _____

Data 16/08/2012



Il Responsabile del Servizio

f.to Claudia Campagnolo